

BOLLETTINO MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

AGOSTO 2012

A CURA DI INES MARINI – SILVIA GIANI

con la collaborazione di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Indice generale

Avvocati	1
Contatti e Obbligazioni	2
Danno alla Persona	2
Dati Personali	3
Fatti Illeciti	3
Locazioni	5
Procedimento Civile	5
Proprietà	7
Pubblica Amministrazione	8
Sanzioni Amministrative	8
Successioni	8
Tributi e Tasse	9
Tutela dei Diritti	10

AVVOCATI

CONTROVERSIE PREVISTE DAGLI ARTT. 28 E SS DELLA LEGGE 794/1942 – COMPENSI DOVUTI AGLI AVVOCATI – COMPETENZA – TRATTAZIONE COLLEGIALE EX ART. 50-BIS C.P.C.

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 20 luglio 2012 n. 12609 (Pres. Preden, rel. Tirelli)

Va affermato il principio di diritto secondo il quale le controversie, previste dagli artt. 28 e ss della legge n. 794/1942 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 50 bis cod. proc. Civ..

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONVOCAZIONE DELL'INCOLPATO – OMESSA COMPARIZIONE – LEGITTIMO IMPEDIMENTO - CONDIZIONI

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 luglio 2012 n. 12608 (Pres. Preden, rel. Amatucci)

La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta assoluta

impossibilità (cfr., ex multis, Cass. pen. 10.11.2004 n. 4824, in fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano stati prescritti all'imputato sette giorni di riposo per colica renale).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONE INFLITTA ALL'INCOLPATO DAL CNF – SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE – ESCLUSIONE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 agosto 2012 n. 13791 (Pres. Canevari, rel. San Giorgio)

Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (v., tra le altre, Cass., SSUU., n. 11564 del 2011, n. 1229 del 2004). È, quindi, inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata.

CONTATTI E OBBLIGAZIONI

DOMANDA DI NULLITÀ – PRONUNCIA DEL GIUDICE DI ANNULLAMENTO – VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. – ESCLUSIONE – DOMANDA DI NULLITÀ RISPETTO A QUELLA DI ANNULABILITÀ IN RAPPORTO DI MAGGIORE A MINORE

Cass. civ., sez. II, sentenza 25 maggio 2012 n. 8366

La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto al fine di poterne disconoscere gli effetti si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un contratto, può pronunciarne l'annullamento, ove quest'ultimo sia fondato sui medesimi fatti, senza che la

sentenza sia censurabile per vizio di ultrapetizione (Cass. 12-11-1988 n. 6139; Cass. 13-12-1996 n. 11157; Cass. 26-11-2002 n. 16708; Cass. 18-7-2007 n. 15981). Il principio è applicabile anche alla materia testamentaria.

DANNO ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO – UTILIZZO DELLE TABELLE DI MILANO – OBBLIGATORIETÀ – ART. 1226 C.C. – ART. 3 COST. – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464 (Pres. Segreto, rel. Lanzillo)

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino i criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale" - in quanto le statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (Conferma: Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011 n. 14402 (Pres. Preden, rel. Scarano); Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci); Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228 (Pres. Trifone, rel. Scarano). Secondo Cass. civ. 12408/2012, la mancata applicazione delle tabelle di Milano integra violazione di Legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo Cass. civ.

14402/2011, integra invece un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.)

DATI PERSONALI

LEGGE 675/1996 - FUNZIONALE ALLA DIFESA DELLA PERSONA E DEI SUOI FONDAMENTALI DIRITTI – DIVIETO DI USO PURE ASTRATTAMENTE LEGITTIMO MA CON MODALITÀ LESIVE

Cass. civ., sez. I, sentenza 20 luglio 2012 n. 12726 (Pres. Luccioli, rel. Didone)

La legge 675 del 1996, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati (Sez. I, Sentenza n. 8889 del 30/06/2001). È "titolare" del trattamento, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 1 lett. d) l. n. 675/1996, applicabile razione temporis) e il "trattamento" è costituito da "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti... la diffusione... di dati" (art. 1 lett. b) l. n. 675/1996 applicabile razione temporis).

LEGGE 675/1996 - ENTI LOCALI – TRATTAMENTO DEI DATI - CONDIZIONI

Cass. civ., sez. I, sentenza 20 luglio 2012 n.

12726 (Pres. Luccioli, rel. Didone)

Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 27 l. n. 675/1996). La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini e l'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 1, comma 2, lett. h) e 27, comma 1, l. n. 675/1996). In ogni caso la diffusione deve essere rispettosa dei criteri dettati dall'art. 9 l. n. 675/1996; in forza del quale i dati personali devono essere "a) trattati in modo lecito e secondo correttezza" e, in ogni caso, con modalità "d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati". È indubbio che "la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare" (Sez. I, n. 2034/2012).

FATTI ILLECITI

ART. 2051 C.C. - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE – CANTIERE STRADALE – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. E DELL'APPALTATORE – CONDIZIONI

Cass. civ., sez. III, sentenza 23 luglio 2012, n. 12811 (Pres. Trifone – rel. Carleo)

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi,

utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cass. n. 12425/08). Ed è appena il caso di sottolineare come la presenza di un cantiere stradale, affidato necessariamente alla custodia dell'appaltatore dei lavori - nella specie, l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa in opera dei tubi del gas - comportava inevitabilmente la sospensione di ogni attività di vigilanza a carico della Soles Spa, vale a dire la società contrattualmente obbligata con l'ente proprietario della strada alla sorveglianza del piano viario della zona. E ciò, al fine di consentire alla società, che aveva ricevuto l'appalto dei lavori di scavo, l'adozione delle modalità operative che erano state concordate in contratto ovvero che ritenesse tecnicamente più utili ed opportune per il raggiungimento del risultato contrattualmente convenuto.

**SINISTRO STRADALE – INCROCIO STRADALE –
REGOLA DI CONDOTTA**

Cass. civ., sez. II, sentenza 26 luglio 2012 n. 13202 (Pres. Petti, rel. Segreto)

Il segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. (Cass. 11/11/1975, n. 3804; Cass. 19/02/2009, n. 4055).

**SINISTRO STRADALE – RICOSTRUZIONE DELLA
DINAMICA DEL SINISTRO – APPREZZAMENTO DI
MERITO – SINDACABILITÀ IN SEDE DI
LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE**

Cass. civ., sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 13383 (Pres. Trifone, rel. D'Amico)

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

**RESPONSABILITÀ EX ART-2050 C.C. –
PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL
DANNEGGIANTE – PRESUPPOSTO: PREVIO
ACCERTAMENTO DEL NESSO EZIOLOGICO – PROVA
– ONERE A CARICO DEL DANNEGGIATO – IPOTESI
DELLA CD. CAUSA IGNOTA – INCERTEZZA SUL
NESSO CAUSALE – RIGETTO DELLA DOMANDA**

Cass. civ., sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 13397 (Pres. Trifone, rel. Giacalone)

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla

riconducibilità del fatto all' esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato (Cass. 17 luglio 2002 n. 10382; 5 agosto 2002 n. 11716, in motivazione).

LOCAZIONI

LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI – GESTIONE DI AFFARI – ART. 2032 COD. CIV. - POSSIBILITÀ DI RATIFICA – ART. 1705 COD. CIV. - SUSSISTE

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 4 luglio 2012 n. 11135 (Pres. Vittoria, est. Petitti)

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.

LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI – LEGITTIMAZIONE - SUSSISTE

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 4 luglio 2012 n. 11135 (Pres. Vittoria, est. Petitti)

Condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario, corrispondente alla detenzione esclusiva e qualificata dell'immobile, trattandosi di un presupposto comune ad ogni locazione (Cass. n. 470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 8411 del 2006); indipendentemente dalla qualificazione giuridica del potere del singolo

comproprietario che pone in essere un atto di ordinaria amministrazione sul bene comune, il contratto di locazione dell'intero bene comune stipulato da uno solo dei comunisti è valido ed efficace senza la necessità della preventiva allegazione o dimostrazione dell'esistenza di un idoneo potere rappresentativo. Invero, la locazione può essere convenuta dal singolo comproprietario, anche all'insaputa degli altri, purché il suddetto comproprietario abbia la disponibilità del bene comune e sia in grado di adempiere la fondamentale obbligazione del locatore, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore; la concessione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo (Cass. n. 14395 del 2004), sempre che tale disponibilità sia determinata da titolo non contrario a norme d'ordine pubblico (Cass. n. 4764 del 2005; Cass. n. 8411 del 2006; Cass. n. 12976 del 2010).

PROCEDIMENTO CIVILE

GIUDIZIO DI APPELLO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI

Cass. civ., sez. II, sentenza 26 luglio 2012 n. 13202 (Pres. Petti, rel. Segreto)

È legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass. civ., Sez. Unite, 18/03/2010, n. 6538). Pertanto la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti,

essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che risponde al modello legale la motivazione "per relationem" in cui il giudice di secondo grado abbia fatto riferimento all'esame degli atti del primo giudizio ed alla conformità ad essi della motivazione estesa dal giudice di primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda (Cass. 28/10/2009, n. 22801).

ESITI DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO DISPOSTA IN SEDE PENALE – DECISIONE DEL GIUDICE CIVILE DI DISATTENDERLI – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 26 luglio 2012 n. 13202 (Pres. Petti, rel. Segreto)

Il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su punto decisivo della controversia deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. civ., Sez. III, 06/04/1998, n. 3551): si tratta di principio che deve essere esteso anche all'ipotesi in cui il giudice ritenga di avvalersi per la risoluzione della questione tecnica di una consulenza disposta in sede penale ed introdotta ritualmente nel procedimento civile

SINISTRO STRADALE – RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO AD OPERA DEGLI ORGANI ACCERTATORI INTERVENUTI – RICOSTRUZIONE SUCCESSIVA AL FATTO – VALENZA PROBATORIA – ART. 2700 C.C. - ESCLUSIONE

Cass. civ., sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 13383 (Pres. Trifone, rel. D'Amico)

La ricostruzione operata dai vigili intervenuti dopo il sinistro è effettuata a posteriori ed opera unicamente sulla scorta dei danni rinvenuti sui mezzi coinvolti, senza il supporto di cognizioni tecniche. Per tale ragione deve ritenersi che la ricostruzione effettuata dai vigili non può essere assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e può avere rilievo meramente indiziario.

ART. 9 D.L. 1/2012 – ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE

Cass. Pen., sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 30786 (Pres. De Maio, rel. Renato Grillo)

L'abrogazione delle tariffe forensi, ad opera del d.l. 1/2012, in difetto di un regime giuridico transitorio, non si rileva in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed è dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REVOCA - OPPOSIZIONE – IMPUGNAZIONE – ART. 170 D.P.R. 3 MAGGIO 2002 N. 115 – SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 20 luglio 2012 n. 12719 (Pres. Fioretti, rel. Bernabai)

E' esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 3 maggio 2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia) avverso il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante il silenzio sul punto del predetto Testo unico: opposizione, che pur letteralmente prefigurata contro decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile ai provvedimenti di revoca della stessa ammissione al patrocinio deliberati dal giudice civile, configurandosi come rimedio generale in materia di liquidazione, o di rifiuto di liquidazione del compenso (Cass., sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13.807).

SENTENZA – TITOLO ESECUTIVO – INTERPRETAZIONE EXTRA-TESTUALE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 2 luglio 2012 n. 11066 (Pres. Rel. Vittoria)

La sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario, in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione

extratestuale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le rispettive difese, anche sul piano probatorio.

PROPRIETÀ

SOTTOTETTO – ART. 1117 C.C.

Cass. civ., sez. II, ordinanza 23 luglio 2012, n. 12840 (Pres. Goldoni – rel. Carrato)

L'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nei novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale

TABELLE MILLESIMALI – IMPUGNAZIONE DELLE TABELLE – IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CHE MODIFICA LE TABELLE – DIFFERENZE – SUSSISTONO – CONTRADDITTORIO – NELL'UN CASO: TUTTI I CONDOMINI – NELL'ALTRO: AMMINISTRATORE

Cass. civ., sez. II, ordinanza 11 luglio 2012, n. 11757 (Pres. Triola – rel. Giusti)

È bensì vero che la domanda giudiziale di un condomino volta all'accertamento della invalidità o della inefficacia della tabella millesimale deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli altri condomini, senza che possa ritenersi passivamente legittimato l'amministratore del condominio, la cui rappresentanza processuale passiva è sempre limitata alle

azioni relative alle parti comuni dell'edificio, ossia ai rapporti giuridici scaturenti dall'esistenza di parti comuni, e non anche estensibile alle questioni che, in quanto attinenti all'accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono su obblighi esclusivi dei singoli condomini. Ma l'impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella. L'impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall'errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l'atto e la sua formazione. Precisato che la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l'impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella, diversa nelle due ipotesi è anche la legittimazione passiva. Come già affermato dalla Suprema Corte (Sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542), l'impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l'amministratore del condominio, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

CONDOMINIO UNITARIO – CARATTERISTICHE – ELEMENTI STRUTTURALI COMUNI

Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 luglio 2012 n. 13262 (Pres. Triola, Rel. Bertuzzi)

Al fine di stabilire se due corpi di fabbrica diano vita ad un condominio unitario non rileva la diversità delle fondazioni né l'eventuale realizzazione in tempi diversi dei due edifici, dovendosi verificare la presenza di elementi strutturali comuni, quali la facciata, l'atrio, i corridoi, gli ascensori e simili. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**MALATI CRONICI – ONERE DELLE SPESE –
RIPARTO TRA COMUNE E S.S.N. – PRESTAZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI SANITARIE**

Cons. Stato, sez. III, sentenza 9 luglio 2012 n. 3997 (Pres. Cirillo, est. Simonetti)

Mentre le funzioni relative all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza sono di competenza dei comuni di residenza (v. già art. 25 d.p.r. 616/1977); restano invece a carico del servizio sanitario nazionale le attività di rilevanza sanitaria, sebbene connesse con quelle socio-assistenziali (art. 26 l. 833/1978 e art. 30 l. 730/1983). Stabilire peraltro quando le prestazioni abbiano natura assistenziale, con finalità di conservazione, e quando più propriamente rilievo sanitario, con finalità di cura, può non essere agevole, come dimostrano sia gli interventi normativi succedutisi in questa materia (v., da ultimo, il DPCM 14.2.2001, art. 3), sia i precedenti giurisprudenziali, con particolare riferimento ai malati mentali cronici, che testimoniano l'esistenza di un contenzioso non infrequente (v., per un'ampia ricostruzione della questione, Cons. St., Ad. Plen. n. 8/2008 e Cons. St., V, n. 461/2009). La questione deve essere risolta essenzialmente in punto di fatto, ma al lume di un orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate anche prestazioni sanitarie, l'intera attività va considerata come di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del sistema sanitario nazionale, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza dell'impossibilità di guarigione o di miglioramento della malattia psichica nella specie trattata (v. Cass. s.u. n. 8102/2004; I, n. 10150/1996; Cons. St., V, n. 461/2009, 7766/2004 e 2472/2001).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

**RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ –
ECESSO DI VELOCITÀ - ART. 142 CODICE
DELLA STRADA – TELELASER – NECESSITÀ DI
UNA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA AL
TRASGRESSORE – NON SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 2 agosto 2012 n. 13894 (Pres. Goldoni, rel. Proto)

Non è richiesto da alcuna delle norme del Codice della Strada che le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate (Cass. 8/1/2010 n. 171). La violazione alle norme sulla velocità deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni.

SUCCESSIONI

**ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI
INVENTARIO – EFFETTI – EREDE BENEFICIATO –
QUALITÀ COMUNQUE DI EREDE – SUSSISTE –
SUCCESSIONE NEI DEBITI – SUSSISTE**

Cass. civ., sez. III, sentenza 26 luglio 2012 n. 13206 (Pres. Uccella – rel. Amendola)

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede *intra vires hereditatis* - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato,

il quale a norma dell'art. 486 cod. civ. sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta *intra vires hereditatis* nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791). Posto dunque che l'erede beneficiato è, comunque, erede e che, come tale, succede anche nei debiti, l'affermazione secondo cui la disposizione dell'art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ. ne limita la responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati *intra vires* e *cum viribus*, va posta in relazione alle cautele che nel sistema circondano l'aggressione dei beni propri dell'erede beneficiato, atteso che, a norma dell'art. 497 cod. civ., questi non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo (primo comma) ovvero, dopo la liquidazione del conto, fino alla concorrenza delle somme di cui sia debitore (secondo comma). In tale contesto, il beneficio d'inventario limita, normalmente, la responsabilità dell'erede non solo al valore, ma anche ai beni allo stesso pervenuti, assoggettando, in via di principio, questi e non quelli personali all'esecuzione forzata (confr. Cass. civ. 29 aprile 1993, n. 5067). Il che tuttavia non vuoi dire che la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 e segg. cod. proc. civ., valga a purgare definitivamente l'acquisto. È sufficiente al riguardo considerare che il nodo della disciplina che limita la responsabilità dell'erede beneficiato è pur sempre il valore dei beni (art. 490, secondo comma, n. 2 cod. civ.), e proprio al fine di evitarne la dispersione il legislatore ha previsto non solo che gli atti dispositivi degli stessi debbano essere autorizzati, pena la decadenza dal beneficio d'inventario, dal tribunale, ma ha altresì stabilito che il giudice, quando occorre,

fissi le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato (art. 748, secondo comma, cod. proc. Civ.). A ben vedere, infatti, in relazione all'eredità accettata con beneficio d'inventario, la trasparente ratio di tale norma è proprio quella di bloccare il valore del bene in modo che, se non *cum viribus*, i creditori possano comunque soddisfarsi *intra vires*.

TESTAMENTO – MANCANZA DI DATA – INVALIDITÀ – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. II, sentenza
25 maggio 2012 n. 8366*

l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell'atto, poichè trattasi di requisito richiesto dall'art. 602 c.c., comma 2, ai fini della sua validità, che non può essere desunto "aliunde", e che l'impugnativa di detto testamento volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità (Cass. 8-6-2001 n. 7783; Cass. 14-5-2008 n. 12124)

TRIBUTI E TASSE

ISCRIZIONE IPOTECARIA – NATURA GIURIDICA – CONSEGUENZE

*Cass. civ., sez. trib., ordinanza 20 giugno
2012 n. 10234 (Pres. Cicala, rel. Caracciolo)*

La disposizione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/73, che impone di notificare al debitore moroso l'intimazione di pagamento prima dell'inizio dell'espropriazione forzata, non trova applicazione nel caso di iscrizione ipotecaria in quanto non può essere considerato quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, ma facente parte di

una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

ERRORE SULLA PORTATA DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA TRIBUTARIA – RILEVANZA – ART. 10 COMMA III LEGGE 212/2000 – ART. 8 D.LGS. N. 546/1992 – INCERTEZZA NORMATIVA OGGETTIVA TRIBUTARIA - CASI

*Cass. civ., sez. trib., sentenza
1 giugno 2012 n. 8825*

L'incertezza normativa oggettiva sulla norma tributaria non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L'essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al diletto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che

portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (procedimenti riservati in via esclusiva all'organo giudiziario: cfr. da ultimo Corte cass. V sez. 23.3.2012 n. 4683)

TUTELA DEI DIRITTI

ART. 2744 C.C. - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO – INDICI INTERPRETATIVI

Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 febbraio 2012 n. 1675 (Pres. Rovelli, rel. Giusti)

Incorre nella sanzione della nullità per violazione del divieto del patto commissorio posto dall'art. 2744 cod. civ. la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costituire, con un determinato bene, una garanzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il mutuo, in vista del perseguimento di un risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore-acquirente nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione di restituzione del debitore-venditore. L'art. 2744 cod. civ. costituisce infatti una norma materiale, destinata a trovare applicazione non soltanto in relazione alle alienazioni a scopo di garanzia sospensivamente condizionate all'inadempimento del debitore, ma anche a quelle immediatamente traslative risolutivamente condizionate all'adempimento del debitore (Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1611). Detta norma esprime un divieto di risultato, mirando a difendere il debitore da illecite coercizioni del creditore, assicurando nel contempo la garanzia della par condicio creditorum. È tale risultato che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati: con la conseguenza che, ove, sulla base della corretta qualificazione della fattispecie, il versamento del denaro non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'esecuzione di un mutuo e il trasferimento del bene non integri l'attribuzione al compratore, bensì l'atto costitutivo di una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, manca la funzione di scambio tipica del contratto di

compravendita e si realizza proprio il negozio vietato dalla legge (Cass., Sez. 2, 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass., Sez. 2, 12 gennaio 2009, n. 437; Cass., Sez. 2, 10 marzo 2011, n. 5740). Perché la vendita realizzi una forma di garanzia impropria occorre quindi, tra l'altro, l'esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell'acquirente, preesistente o coeva alla vendita.